

INFORMACOOP

LEGALE – FISCALE – SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 5

16 Febbraio 2018

INVIO SPESE ASILO NIDO PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Come noto, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata (mod. 730 / REDDITI), una serie di "soggetti terzi" sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti.

Con due Decreti entrambi datati 30.1.2018 e pubblicati sulla G.U. 6.2.2018, n. 30, tra detti "soggetti terzi" tenuti all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate, sono stati **ricompresi anche**:

- le ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e altre associazioni, con riferimento alle erogazioni liberali ricevute. Per tali soggetti l'invio dei dati relativi al 2017, 2018 e 2019 è previsto soltanto in via sperimentale e facoltativa;
- **gli asili nido, sia pubblici che privati**, con riferimento alle **spese sostenute per le rette di frequenza** degli stessi.

Conseguentemente, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito Internet i relativi Provvedimenti e le specifiche tecniche per l'invio dei dati 2017 da effettuare **entro il prossimo 28.2.2018**.

Di seguito si illustra quanto disposto per l'invio dei dati relativi alle spese di asilo nido 2017.

SOGGETTI OBBLIGATI

Il citato Decreto 30.1.2018, come il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 9.2.2018, individua quali soggetti interessati all'adempimento in esame:

- ☐ gli **asili nido**, sia **pubblici** che **privati**;
- ☐ i **soggetti diversi** dall'asilo nido **ai quali sono versate le rette** di frequenza dell'asilo nido;
- ☐ i soggetti diversi dai precedenti **che erogano rimborsi** relativi a spese di frequenza dell'asilo nido.

MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

La comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2017 va inviata **entro il 28.2.2018**, utilizzando il servizio Entratel / Fisconline, **direttamente dal soggetto obbligato (asilo nido)** ovvero **tramite un intermediario abilitato** (anche **la nostra società di servizi SER.COOP.DE. SOC.COOP. è un soggetto abilitato all'erogazione di questo servizio**).

Sono previste le seguenti 3 possibili tipologie di invio.

- **ORDINARIO** Comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento.
- **SOSTITUTIVO** Comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
- **ANNULLAMENTO** Comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

È possibile annullare / sostituire esclusivamente comunicazioni:

- che siano state acquisite con esito positivo;
- aventi lo stesso soggetto obbligato;
- relative allo stesso anno di riferimento.

Qualora la comunicazione sia inviata entro il termine e:

- l'intero file sia scartato, è necessario provvedere ad un nuovo invio ordinario entro il 28.2 oppure entro i 5 giorni successivi alla segnalazione (se più favorevole);
- sia segnalata la presenza di "codici fiscali non validi" (formalmente non corretti ovvero non presenti in anagrafe tributaria), il file è parzialmente acquisito.

In tal caso il Provvedimento in esame prevede che è necessario effettuare un ulteriore invio ordinario contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il 28.2 oppure i 5 giorni successivi alla segnalazione (se più favorevole).

In allegato alla ricevuta viene fornito l'elenco dei codici fiscali non corretti.

Preme inoltre evidenziare che la comunicazione è considerata non presentata qualora il file sia:

- scartato per incongruenze;

ovvero

- scartato in via preliminare. Ciò può verificarsi a causa di:

- mancato riconoscimento / duplicazione del codice di autenticazione / codice di riscontro per il servizio Entratel / Fisconline;
- file non elaborabile in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo fornito dall'Agenzia delle Entrate. In merito preme evidenziare che nelle "Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni ..." è specificato che per l'invio della fornitura è obbligatoria l'esecuzione preventiva del controllo finalizzato alla verifica formale dei dati;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla comunicazione, nel caso di invio effettuato tramite un intermediario;
- file con errori che pregiudicano le informazioni contenute nello stesso.

DATI DA COMUNICARE

Il citato Provvedimento 9.2.2018, confermando quanto previsto dall'art. 1, DM 30.1.2018, dispone che la comunicazione deve riportare:

- il **codice fiscale del soggetto obbligato** all'invio (asilo nido / altro soggetto al quale sono versate le rette o che ha erogato rimborsi) e relativi **dati identificativi** (denominazione, Comune e Provincia del domicilio fiscale, se persona giuridica; nome, cognome, sesso e data / Comune / Provincia di nascita, se persona fisica).
- **tipologia del soggetto obbligato** all'invio, con indicazione del relativo codice:
 - “0” → asilo nido pubblico o privato;
 - “1” → soggetto diverso dall'asilo nido a cui sono versate le rette;
 - “2” → soggetto diverso dai precedenti che eroga rimborsi;
- **anno di riferimento** (2017);
- eventuale **codice fiscale del soggetto (intermediario)** che assume l'impegno alla presentazione telematica. In tal caso, come di consueto, va indicato se l'intermediario:
 - si limita ad inviare la comunicazione predisposta dal soggetto obbligato (codice “1”);
 ovvero
 - invia la comunicazione predisposta dallo stesso (codice “2”).

DATI RELATIVI ALLA SPESA SOSTENUTA

Nel dettaglio i dati richiesti per ciascun iscritto (bambino) sono i seguenti:

- **codice fiscale dell'iscritto** (bambino). Tale dato è obbligatorio;
- **codice fiscale** del soggetto che ha **sostenuto la spesa**.

L'indicazione di tale dato sarà obbligatorio a decorrere dalle spese sostenute nel 2018. Soltanto con riferimento alle spese 2017 è infatti possibile indicare l'indisponibilità del codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa indicando il codice “1” nel campo “*Flag soggetto che sostenuto la spesa*”;

- ammontare, arrotondato all'unità di euro, della **spesa sostenuta nell'anno solare** di riferimento (2017), **al lordo di eventuali rimborsi**, per le rette di frequenza dell'asilo nido.

DATI RELATIVI AD UN RIMBORSO EROGATO

Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia un soggetto che ha erogato il rimborso per spese di frequenza dell'asilo nido, i dati da inviare sono i seguenti:

- **codice fiscale dell'iscritto** (bambino). Tale dato è obbligatorio;
- **codice fiscale** del soggetto che ha **ottenuto il rimborso (solo persona fisica)**;
- **anno solare** in cui è stata **sostenuta la spesa rimborsata**. Tale anno può essere anche precedente all'anno di riferimento. In altre parole, quindi, il rimborso erogato nel 2017 (anno di riferimento della comunicazione) può essere relativo alle spese di frequenza pagate nel 2016;
- ammontare, arrotondato all'unità di euro, del **rimborso erogato nell'anno solare di riferimento (2017)**, con riferimento a spese sostenute per le rette di frequenza dell'asilo nido.

Non devono essere comunicati i rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro oggetto di comunicazione tramite la Certificazione Unica.

OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI

Analogamente a quanto previsto per i dati delle altre spese oggetto di invio all'Agenzia delle Entrate, anche per le spese in esame è prevista la possibilità, per il contribuente, di esprimere la propria opposizione all'utilizzo di detti dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare il citato Provvedimento 9.2.2018 prevede che il contribuente può esercitare l'opposizione all'Agenzia ad utilizzare i dati in esame dal 1.1 al 28.2 di ciascun anno presentando

l'apposita comunicazione, tramite il fac-simile disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e di seguito riportato:

- tramite e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it;
- inviando un fax al numero 0650762651.

DATI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Il secondo decreto del 30 gennaio 2018, disciplina invece la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e ulteriori associazioni. Anche queste erogazioni possono interessare la dichiarazione precompilata, in quanto a seconda delle circostanze ricorrenti possono generare ai fini Irpef, oneri detraibili o deducibili.

Per questa tipologia di dati, la trasmissione all'Agenzia delle entrate viene introdotta in via **sperimentale e facoltativa** per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019.

Più precisamente, possono scegliere di inviare i dati:

- le Onlus,
- le associazioni di promozione sociale,
- le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
- le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito Dpcm.

Se si esercita la facoltà, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento, un'apposita comunicazione contenente:

- i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili effettuate nell'anno precedente dalle persone fisiche tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate);
- i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

Considerato il carattere sperimentale dell'adempimento, il decreto esclude l'applicazione delle sanzioni previste in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, sempre che l'errore nella comunicazione dei dati non abbia determinato un'indebita fruizione di oneri deducibili o detraibili nella dichiarazione precompilata.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI AI VANTAGGI ECONOMICI RICONOSCIUTI DA SOGGETTI PUBBLICI AD ASSOCIAZIONI, ONLUS, FONDAZIONI ED IMPRESE

È opportuno fornire chiarimenti in riferimento agli obblighi di trasparenza recentemente introdotti dall'**articolo 1, commi 125 e ss., della legge 4 agosto 2017, n. 124** (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) in materia di "contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di ogni genere" riconosciuti alle associazioni e alle imprese da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti pubblici.

Più precisamente, la disposizione citata profila due distinti obblighi di trasparenza operanti "a decorrere dal 2018" concernenti:

- un **obbligo di pubblicazione su siti o portali internet** posto in capo ad associazioni, Onlus ed altri soggetti;
- un **obbligo di comunicazione in nota integrativa** per le imprese.

Come vedremo si tratta di adempimenti imposti da norme poco chiare sotto molteplici profili, tuttavia assistiti da sanzioni non trascurabili (addirittura l'obbligo di restituzione del vantaggio economico ricevuto dalla PA) e che, in assenza di chiarimenti ufficiali, è quanto mai opportuno interpretare nel modo più cauto e prudente possibile nell'interesse dell'associazione, delle sue articolazioni e degli enti aderenti.

Si rammenta infine che per tutti i dubbi di interpretazione ed applicazione delle disposizioni in commento, Confcooperative e l'Alleanza delle Cooperative, anche per il tramite del *Forum del Terzo Settore*, hanno inoltrato puntuali richieste di chiarimento alle autorità ministeriali competenti. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente di ogni novità che dovesse nel frattempo sopraggiungere.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SU SITI O PORTALI INTERNET PER ASSOCIAZIONI, ONLUS, ETC.

Il primo obbligo è posto in capo ad **associazioni, Onlus e fondazioni** che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni, con i soggetti pubblici di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (ovvero *Enti pubblici economici e ordini professionali; società in controllo pubblico, escluse le società quotate; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato finanziati in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi da PA e con organi designati da PA; società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, gestiscono servizi pubblici o svolgono attività a favore delle PA; società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da PA; società in partecipazione pubblica*), o con società private controllate da pubbliche amministrazione.

I soggetti obbligati sono tenuti alla **pubblicazione, nei propri siti o portali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dai suddetti soggetti pubblici e privati.**

Essendo destinato a tutte le associazioni e a tutte le Onlus, senza distinzioni di sorta, all'obbligo in parola sono assoggettate:

- anche le associazioni nazionali e territoriali di rappresentanza, quali Confcooperative e le sue Unioni territoriali di Confcooperative;
- tutti i soggetti qualificabili Onlus, incluse le **cooperative sociali**.
- in assenza di un sito web, il riferimento a portali digitali può essere interpretato in senso ampio, consentendo l'utilizzazione di qualsivoglia luogo della rete, liberamente visitabile. Ci si riferisce in particolare al ricorso a social network riferibili al soggetto obbligato.

A decorrere dal 2018, la pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all'anno precedente. In assenza di chiarimenti, si ritiene che l'obbligo debba essere adempiuto:

- **entro il 28 febbraio 2018;**
- in riferimento ai **vantaggi percepiti nel 2017.**

Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia complessivamente inferiore a 10.000 euro nel periodo.

Sempre in base ad un approccio prudenziale, si ritiene altresì che la comunicazione concerna ogni genere di vantaggio economico quindi anche pagamenti riconducibili a rapporti contrattuali. Inoltre, non si ritiene sufficiente una generica indicazione complessiva dei vantaggi economici conseguiti dai rapporti con qualsivoglia p.a., ma occorrerà al contrario indicare per ogni distinto soggetto pubblico i vantaggi percepiti nell'esercizio.

ATTENZIONE: in caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme entro tre mesi dal termine del 28 febbraio! Si tratta di una sanzione indubbiamente significativa che, come più volte rilevato, consiglia grande attenzione in sede di interpretazione ed applicazione dell'obbligo.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA PER LE IMPRESE

Il comma 125, secondo periodo, introduce un *distinto*, ma *analogo* obbligo di trasparenza in capo alle **imprese**, tenute a **pubblicare in nota integrativa gli importi relativi a qualunque tipo di “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti dai medesimi soggetti pubblici.**

Gli importi relativi devono essere pubblicati, in particolare, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Anche in questo caso, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, sono escluse dall'obbligo di pubblicazione somme inferiori ai 10.000 euro nel periodo.

La disposizione si riferisce genericamente alle imprese, quindi **tutte le cooperative** e le **imprese sociali** (incluse le **cooperative sociali** già assoggettate all'obbligo di pubblicazione su siti o portali) saranno tenute all'obbligo di comunicazione in nota integrativa.

Benché la disposizione sia poco chiara, in caso di mancata pubblicazione in nota integrativa, anche in questa ipotesi le imprese che non ottemperano all'obbligo sono esposte alla sanzione della restituzione delle somme ricevute.

Sempre in base al più volte citato approccio prudenziale, si ritiene che anche questa comunicazione concerna ogni genere di vantaggio economico, quindi anche pagamenti riconducibili a rapporti contrattuali.

Anche in riferimento a detto obbligo, non si ritiene sufficiente una generica indicazione complessiva dei vantaggi economici conseguiti dai rapporti con qualsivoglia p.a., ma occorrerà al contrario indicare per ogni distinto soggetto pubblico i vantaggi percepiti nell'esercizio.